



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 4/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELESTUDIO MODENA 2 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TV QUI”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 9/2017 - PROC. 88/17/DZ-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 gennaio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale Emilia-Romagna, del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna sottoscritta in data 10 luglio 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna, nell’ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva, ha accertato, in data 29 agosto 2017, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 da parte della società Telestudio Modena 2 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TV Qui*”, in quanto la

trasmissione, dal giorno 12 al giorno 18 maggio 2017, del notiziario televisivo di durata inferiore a trenta minuti è stata interrotta dalla messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive.

Successivamente, il predetto organismo regionale ha contestato, in data 30 agosto 2017, e notificato in data 4 settembre 2017 alla società sopra menzionata la violazione, nelle giornate sopra menzionate, della disposizione normativa citata nel corso della trasmissione della predetta programmazione televisiva. In particolare, è stato contestato quanto segue:

- il giorno 12 maggio 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 13.09.09 circa alle ore 13.25.35 e dalle ore 18.39.30 circa alle ore 19.06.11 circa è stato interrotto, rispettivamente, da un *break* pubblicitario dalle ore 13.16.52 circa alle ore 13.20.55 circa e dalle ore 18.55.51 circa alle ore 19.00.02 circa;
- il giorno 13 maggio 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 13.08.28 circa alle ore 13.27.44 circa e dalle ore 18.38.41 circa alle ore 19.06.35 circa è stato interrotto, rispettivamente, da un *break* pubblicitario dalle ore 13.21.55 circa alle ore 13.25.56 circa e dalle ore 18.59.59 circa alle ore 19.04.07 circa;
- il giorno 14 maggio 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 13.08.44 circa alle ore 13.23.09 e dalle ore 18.37.56 circa alle ore 18.54.52 circa è stato interrotto, rispettivamente, da un *break* pubblicitario dalle ore 13.17.06 circa alle ore 13.21.07 circa e dalle ore 18.46.57 circa alle ore 18.51.08 circa;
- il giorno 15 maggio 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 13.10.10 circa alle ore 13.26.54 circa è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 13.21.48 circa alle ore 13.25.49 circa;
- il giorno 16 maggio 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 13.08.45 circa alle ore 13.24.34 circa è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 13.18.21 circa alle ore 13.22.22 circa;
- il giorno 17 maggio 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 13.09.09 circa alle ore 13.25.55 circa e dalle ore 18.38.55 circa alle ore 19.08.22 circa, è stato interrotto, rispettivamente, da un *break* pubblicitario dalle ore 13.20.59 circa alle ore 13.25.01 circa e dalle ore 19.00.19 circa alle ore 19.04.30 circa;
- il giorno 18 maggio 2017, il notiziario televisivo trasmesso dalle ore 13.09.18 circa alle ore 13.26.47 circa è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 13.18.45 circa alle ore 13.22.47 circa.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel presentare al Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna appositi scritti difensivi datati 8 settembre 2017, ha eccepito che la durata programmata dei notiziari televisivi trasmessi non è stata inferiore a trenta minuti “*per effetto della ripetizione a rullo dello stesso identico notiziario televisivo*”.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ha deliberato, in data 31 ottobre 2017, di “*determinare le sanzioni pecuniarie da proporre*” a questa Autorità nella misura pari a euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00).

La proposta del predetto Organismo regionale risulta meritevole di accoglimento, ad eccezione di quella riferita all'entità della sanzione amministrativa da irrogare alla società Telestudio Modena 2 S.r.l.

In particolare, l'eccezione sollevata dalla parte non è rilevabile, in quanto le modalità di messa in onda della programmazione televisiva contestata escludono, in radice, la trasmissione del notiziario televisivo per una durata superiore a trenta minuti.

A titolo esemplificativo, infatti, il notiziario televisivo trasmesso, il giorno 12 maggio 2017, che ha inizio, con apposita sigla di apertura, alle ore 13.09.09 circa e che si conclude, con apposita sigla di chiusura, alle ore 13.25.35 circa, è seguito dalla trasmissione di una sponsorizzazione, di un programma televisivo di previsioni del meteo, di un'altra sponsorizzazione e solo, successivamente, di nuovo dalla messa in onda di un distinto notiziario televisivo.

Non può dubitarsi, pertanto, della trasmissione di notiziari televisivi di durata inferiore a trenta minuti interrotti da comunicazioni commerciali audiovisive in difformità da quanto prescritto dall'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, la trasmissione di notiziari televisivi può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero da televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti;

RITENUTO che i notiziari televisivi trasmessi sul servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TV Qui*” come sopra riportati sono stato interrotti da numerose comunicazioni commerciali audiovisive in violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrentatre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. c*), 2, *lett. a*), e 5, dell'art. 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori, in quanto idonei a minare l'aspettativa di quest'ultimi a fruire di programmi televisivi il più possibili integri.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

**C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società Telestudio Modena 2 S.r.l. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2016 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive interruttive di notiziari televisivi di durata inferiore a trenta minuti, deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 7 (sette) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società Telestudio Modena 2 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TV Qui", cod. fisc. 03267190365, con sede legale in Modena (MO), Via Sant'Orsola, n. 6, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.846,50 (diecimilaotto-

centoquarantasei/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 4/18/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 4/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 gennaio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi